

Data di pubblicazione: 9 ottobre 2025

GIUSEPPE DESIDERIO*

Note sulle attività connesse e strumentali esercitate dalle banche tra diritto interno e dell'Unione Europea. Dai telefoni fissi agli smartphone

ABSTRACT: L'articolo esamina l'estensione dell'operatività bancaria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), che autorizza le banche a svolgere attività strumentali e connesse. Tali categorie sono interpretate come relazionali e non alternative, riferibili non solo alle funzioni bancarie principali, ma anche alle ulteriori attività finanziarie autorizzate, escludendo tuttavia relazioni indirette o di secondo grado. Si ritiene che tali attività debbano possedere autonomia imprenditoriale e una destinazione al mercato, non potendosi ridurre a meri atti interni o operazioni

* Professore Associato in diritto dell'economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

prive di rilevanza esterna. Con riferimento alle attività strumentali, si confrontano due impostazioni: una restrittiva, che le assimila a funzioni ausiliarie interne, e una più ampia e preferibile, che ne ammette lo svolgimento anche a favore di terzi, entro limiti di non prevalenza, valorizzando l'efficienza concreta nell'impiego delle risorse. Quanto alle attività connesse, l'analisi si concentra sul criterio della relazione funzionale con l'organizzazione aziendale della banca, inclusa la rete fisica e digitale. Si argomenta che tali attività debbano essere valutate in base alla loro compatibilità con una gestione sana e prudente, assicurando che non alterino il profilo di rischio della banca né compromettano l'adeguatezza dei controlli interni. Si sostiene inoltre che i limiti previsti per le società strumentali – ossia le entità partecipate dalle banche – non debbano essere estesi alle attività connesse, favorendo una nozione di relazione funzionale orientata alla promozione dell'attività principale.

A livello europeo, si evidenzia il silenzio del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) in merito alle attività “commerciali” esercitabili dalle banche. Sebbene le Opinion dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) del 2014 e del 2020 sollecitino chiarimenti, esse si limitano a richiamare la nozione di impresa strumentale, rivelandosi inadeguate a sostenere l'evoluzione delle banche in chiave di piattaforma digitale. Di conseguenza, si propone che il legislatore europeo autorizzi espressamente le banche a gestire piattaforme proprie per la distribuzione di beni e servizi non bancari, sfruttando la leva della prestazione di servizi di pagamento (con riferimento ad esperienze estere). Tale evoluzione normativa consentirebbe alle banche

di rispondere ai mutamenti della domanda digitale, partendo dalla prospettiva delle esigenze della clientela, superando la rigida centralità dell'attività bancaria tradizionale e rafforzando il rapporto diretto con i clienti.

This article examines the scope of banking operations under Article 10(3) of the Italian Consolidated Law on Banking (TUB), which authorizes banks to engage in ancillary and instrumental activities. These categories are interpreted as relational and non-mutually exclusive, encompassing not only core banking functions but also other authorized financial services, while excluding indirect or second-degree relationships. It is maintained that such activities must possess entrepreneurial autonomy and be directed toward the market, rather than consisting of mere internal acts or transactions. Regarding instrumental activities, a comparison is drawn between a restrictive approach—equating them with internal auxiliary functions—and a broader, preferable interpretation that allows their provision to third parties within non-prevalence limits, thereby enhancing resource efficiency in practice. With respect to ancillary activities, the analysis focuses on the criterion of functional linkage with the bank's organizational structure, including both physical and digital infrastructures. It is argued that such activities must be assessed for their compatibility with sound and prudent management, ensuring they do not alter the bank's risk profile or compromise the adequacy of internal controls. It is further contended that the limitations applicable to instrumental companies—i.e., entities in which banks may hold participations—should not be extended to ancillary

activities. This supports a notion of functional linkage oriented toward the promotion of the bank's core business.

At the European level, attention is drawn to the silence of the Capital Requirements Regulation (CRR) regarding the “commercial” activities that banks may undertake. Although the European Banking Authority (EBA) Opinions (2014; 2020) call for clarification, they merely refer to the concept of instrumental undertakings, which appears insufficient to support the evolution of banks into digital platforms. Accordingly, it is proposed that EU legislators explicitly authorize banks to operate proprietary platforms for the distribution of non-banking goods and services, leveraging the provision of payment services (with reference to foreign experiences). Such a regulatory development would enable banks to respond to the changing dynamics of digital demand, starting from the perspective of customer needs e thus moving beyond the rigid centrality of traditional banking activities and reinforcing their direct relationship with customers.

PAROLE CHIAVE: Attività bancaria; Attività connesse e strumentali; Piattaforme digitali; Servizi di pagamento; *Banking-as-a-service* (BaaS); *Banking-as-a-platform* (BaaP); FinTech

KEYWORDS: Banking activity; Ancillary and Instrumental activities; Digital platforms; Payment services; Banking-as-a-service (BaaS); Banking-as-a-platform (BaaP); FinTech

SOMMARIO: 1. L'ampliamento dell'operatività delle banche nella prospettiva del diritto interno: ... – 2. (*segue*) le attività strumentali ... – 3. (*segue*) e le attività connesse. – 4. La questione nel diritto dell'Unione Europea. – 5. *Banking-as-a-Service*. – 6. L'esercizio di piattaforme digitali da parte delle banche. – 7. *Banking-as-a-Platform*. – 8. Qualche considerazione (non) conclusiva

1. L'ampliamento dell'operatività delle banche nella prospettiva del diritto interno: ...

L'art. 10, comma 3, del TUB stabilisce che «le banche esercitano [...] attività connesse o strumentali», disposizione che segue quella per cui le banche possono svolgere, oltre all'attività bancaria in senso stretto (definita dal comma 1), anche «ogni altra attività finanziaria». Sebbene nel testo normativo la congiunzione disgiuntiva «o» sia interposta tra le attività connesse e quelle strumentali, tale formulazione non pare sottendere una reale alternatività tra le due categorie, che sarebbe invero priva di giustificazione. Al contrario, è ragionevole ritenere che esse possano coesistere e, pertanto, essere esercitate simultaneamente dalla medesima banca.

Sia la connessione sia la strumentalità costituiscono concetti relazionali, in quanto presuppongono un riferimento funzionale rispetto ad altra attività che costituisca il secondo termine della relazione, visto che qualcosa può predicarsi come connesso o strumentale solo rispetto a qualcos'altro. In

dottrina è opinione diffusa che i requisiti di connessione e strumentalità, cui fa riferimento l'art. 10, comma 3, TUB, debbano essere intesi non soltanto in relazione all'attività bancaria propriamente detta, ma anche rispetto alle ulteriori attività finanziarie che la banca è abilitata a svolgere¹. La tesi merita adesione, non solo perché in mancanza di un'espressa limitazione il riferimento alla sola attività bancaria risulterebbe indebito ma anche perché la stessa formulazione letterale del comma 3 evidenzia che, se il comma 3 abilita le banche a esercitare «altre attività finanziarie», ciò presuppone senza equivoci che l'attività bancaria sia considerata una specie del genere attività finanziaria, sicché vi è una omogeneità tra attività bancaria e finanziaria che ben si presta a porre il *genus* attività finanziaria come possibile riferimento per i criteri di connessione e strumentalità. Sembra peraltro corretto ritenere che le banche possono esercitare comunque le «attività ammesse al mutuo riconoscimento» indicate dall'art. 1, comma 2, lett. f), nn. 3-15, TUB, in quanto oggetto di una implicita valutazione della legge circa almeno l'inerenza con l'attività bancaria².

¹ Cfr. P. FERRO-LUZZI, *La «connessione» delle attività connesse*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, I, p. 146-147; G. MINERVINI, *Le attività non bancarie della banca*, in *Bancaria*, 2000, n. 11, 22; C. MOTTI, *Commento sub art. 10*, in BELLI-CONTENTO-PATRONI GRIFFI-PORZIO-SANTORO (a cura di), *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Bologna, 2003, vol. I, 190; G. DESIDERIO, *L'attività bancaria*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *L'ordinamento finanziario italiano*², Padova, 2010, t. I, 421; U. MORERA e E. MARCHISIO, *Sulle attività connesse ex art. 10, comma 3°, T.U.B.*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, 717. Anzi potrebbe aggiungersi che – essendo qui regolata la capacità tipica del soggetto-banca – connessione e strumentalità dovrebbero ritenersi estese a tutte le attività che le banche sono abilitate ad esercitare dalla legge.

² P. FERRO-LUZZI, *op. loc. ultt.citt.*, rammenta che un'espressa previsione in tal senso era contenuta nell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 481/1992. Concludono nello stesso senso, F.

Giova precisare che connessione e strumentalità dovrebbero essere valutate in relazione ad attività finanziarie o ad altre cui le banche siano, come visto, autorizzate o comunque abilitate ma solo se ed in quanto le banche le esercitino effettivamente, venendo altrimenti meno il termine della relazione di connessione o strumentalità. In effetti, non pare sia ragionevole che il comma 3 dell'art. 10 TUB sia finalizzato a delineare un perimetro statico e generalizzato delle attività consentite, quanto piuttosto a predisporre una clausola di elasticità operativa calibrata sulle attività bancarie-finanziarie in concreto esercitate dalle banche e, quindi, per descrivere un perimetro operativo variabile che si estende a misura che si estendano le attività principali.

Inoltre, non appare sostenibile l'ipotesi secondo cui le attività connesse e strumentali possano riferirsi, a loro volta, ad altre attività già qualificate come connesse o strumentali, così da configurare una relazione di secondo grado. Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la formulazione letterale della disposizione in cui la relazione di strumentalità o di connessione va riferita alle attività indicate in precedenza. In secondo luogo, l'ammissione di una relazione di secondo grado – in cui in cui l'attività strumentale o connessa sia tale rispetto ad un'altra attività già strumentale o

CAPRIGLIONE, sub *art. 10*, in *Commentario a Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Milano, Cedam Wolters Kluwer, 2018, 125, che lo ritiene «implicito, nel disposto normativo»; C. BRESCIA MORRA, sub *art. 10*, in M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO, M. RISPOLI FARINA, V. SANTORO (a cura di), *Testo Unico bancario – Commentario*, 99. Per la riconduzione delle attività ammesse a mutuo riconoscimento a quelle connesse e strumentali v. G. FAUCEGLIA, sub *art. 10*, in C. COSTA (a cura di), *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, 78.

connessa – favorirebbe una deriva espansiva incontrollabile del perimetro operativo della banca in modo tale da vanificare l’efficacia regolatoria della disposizione, che mostra di dare rilievo ad una relazione il cui termine di riferimento è l’attività principale bancaria-finanziaria.

L’art. 10, comma 3, TUB, inoltre, si riferisce ad attività, non ad operazioni (come nella disciplina assicurativa: cfr. art. 11, co. 4, cod.ass.), connesse e strumentali, per cui pare conseguente ritenere che la legge abbia considerato una serie di atti teleologicamente coordinati e quindi processi operativi che presentano una propria autonomia imprenditoriale. In altri termini, si tratta di attività suscettibili di dar luogo ad un’autonoma attività imprenditoriale ove autonomamente esercitate. Del resto, la previsione intende “aggiungere” qualcosa all’orizzonte operativo della banca (ciò che le banche esercitano «oltre all’attività bancaria»), sicché particolarmente il riferimento alla strumentalità risulterebbe del tutto inutile se avesse solo rilevanza interna, posto che la banca in quanto società (che è poi una società per azioni o una società cooperativa per azioni) ha come tale la capacità di compiere tutti gli atti e le operazioni necessari (quindi strumentali) per esercitare l’attività che rientra nel suo oggetto sociale (come, ad es., la gestione e la formazione del personale, la gestione dell’*information technology* o degli immobili nei quali opera). Ecco la ragione per cui, affinché si concretizzi l’effetto di ampliare l’operatività delle banche, deve prendersi in considerazione un’attività autonoma (che sia poi connessa o strumentale) che, proprio in quanto attività esterna cioè svolta nei confronti dei terzi

(cioè del mercato), di per sé non potrebbe essere esercitata senza l'abilitazione contenuta nella previsione in esame³.

Infine, la formulazione della disposizione abilitativa, utilizzando il modo indicativo (la banca «esercita») mostra come nel concetto di banca cui allude il legislatore, l'esercizio di attività diverse da quelle finanziarie, purché connesse o strumentali, è considerato normale⁴. Va ancora rilevato che l'ampliamento dell'orizzonte operativo mediante il ricorso alle nozioni di strumentalità e connessione viene utilizzato anche con riguardo ad una serie di altri operatori del settore finanziario in senso ampio quali SIM, SGR, SICAV e SICAF, gestori di mercati regolamentati [cfr. rispettivamente: artt. 18, comma 4; 33, comma 2, lett. b), e 3; 64, comma 4, lett. a), TUF] e gli intermediari finanziari *ex art.* 106 TUB [cfr. comma 2, lett. c)], per i quali ultimi vi sono delle

³ Cfr. A. URBANI, *Attività bancaria, finanziaria e d'investimento: caratteri, contenuti e tecniche di prevenzione degli abusi*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Diritto delle banche, degli intermediari finanziari e dei mercati*, Bari, 2003, 131; da ultimo v. U. MORERA e E. MARCHISIO, *op. ult. cit.*, 2018, 717, con la precisazione che la relazione va posta tra attività della banca e non con quelle esercitate dalle sue eventuali controllate.

⁴ Così P. FERRO-LUZZI, *Attività bancaria e attività delle banche*, in *Banca impresa società*, 1996, 12, secondo cui non vi è traccia della necessità di prevalenza dell'attività bancaria. Conf. G. MINERVINI, *op. cit.*, 24; R. COSTI, *L'ordinamento bancario*⁵, Bologna, 2012, 220, nt. 33, il quale precisa che non è configurabile un «diritto» delle banche ad esercitare tutte le attività finanziarie essendo tale esercizio comunque subordinato all'accertamento della compatibilità con la sana e prudente gestione da parte della Banca d'Italia, ciò che in effetti vale per ogni attività che le banche possono in astratto esercitare ivi compresa l'attività bancaria (cfr. art. 19, 5° comma, t.u.b.) (*ivi* p. 215). Diversamente F. CAPRIGLIONE, *Commento sub art. 10*, in AA.VV., *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*⁴, a cura di F. CAPRIGLIONE, cit., 120, ritiene che l'esercizio di attività finanziarie sia «aggiuntivo» rispetto all'attività bancaria.

disposizioni regolamentari specifiche della Banca d'Italia, che possono essere utilizzate estensivamente anche con riguardo alle banche, tenuto conto dell'affinità tra l'attività di finanziamento, svolta da tali intermediari, e l'attività bancaria e che hanno in comune l'autorità che esercita la vigilanza regolamentare⁵.

2. ... (segue) Le attività strumentali

⁵ Vedi Banca d'Italia, circ. n. 288 del 3 aprile 2015, *Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*, tit. I, cap. 3, sez. III: ivi vengono forniti criteri ed esemplificazioni. Con riguardo alle attività strumentali è disposto che «È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: a. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuare la cessione; c. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d. formazione e addestramento del personale». Quanto alle attività connesse le *Istruzioni* in esame dispongono che «È connessa l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di: a. servizi di informazione commerciale; b. consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale); c. recupero crediti di terzi; d. leasing operativo». A proposito delle attività connesse la Banca d'Italia precisa che è da riconoscere il carattere di accessorietà alla locazione di beni di proprietà dell'intermediario o il noleggio degli stessi a terzi, in quanto consentono «il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza» e quindi sono coerenti con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale degli intermediari finanziari: la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP di cui un intermediario dispone in eccesso rispetto alle esigenze aziendali; il noleggio di beni eventualmente inoptati a conclusione di contratti di leasing; oltre che la locazione degli immobili rivenienti da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b.

L'ampiezza del criterio di strumentalità è ovviamente alla base dell'individuazione in concreto delle attività strumentali e sul punto si registrano orientamenti non univoci.

Da un lato, vi è l'impostazione di chi le identifica con le attività ausiliarie, aventi cioè funzione di supporto a favore di una banca o del suo gruppo⁶. Questa muove dalla circostanza che la nozione di strumentalità ricorre anche nell'art. 59, lett. c), TUB, che definisce, ai fini della loro inclusione nel perimetro del gruppo bancario, appunto le «società strumentali», denotandole come società che «esercitano attività di carattere ausiliario» rispetto a quella delle società del gruppo, «comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici». Il «carattere ausiliario» viene richiamato anche dalla menzionata disciplina regolamentare degli intermediari finanziari per poi indicare quali esempi di attività strumentali anche «studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria» e «formazione e addestramento del personale»⁷.

Alla prima impostazione se ne contrappone una seconda, invero più convincente, che pure muove dal riconoscimento della natura servente dell'attività strumentale (caratteristica, in effetti, insita nella nozione stessa di strumentalità) rispetto all'attività tipica della banca. Tuttavia, questa seconda impostazione ammette che la stessa attività strumentale possa essere esercitata anche nei confronti di terzi estranei alla banca o

⁶ Cfr. G. MINERVINI, *op. cit.*, 22, che muove dalla definizione di società strumentale [ex art. 59, lett. c), t.u.b.] esercente attività di «carattere ausiliario» rispetto alle attività delle società del gruppo, inclusa la «gestione di immobili e di servizi anche informatici».

⁷ Vedi Banca d'Italia, circ. n. 288/2015 cit. e, *supra*, nota 5.

al gruppo, purché sia preservata la prevalenza funzionale a beneficio della banca stessa o del suo gruppo, in modo da gestire in modo efficiente le disponibilità (ad es.: di studi economici) o le eccedenze (ad es.: di capacità di elaborazione informatica o di attività di formazione del personale) rispetto alle necessità della banca e del suo gruppo⁸.

La correttezza dell'”apertura” all'attività svolta anche per i terzi trova conferma proprio nella disciplina regolamentare della Banca d'Italia quando, a proposito degli immobili che possono essere acquisiti e quindi gestiti dalle banche, definisce immobili «ad uso strumentale» quelli «destinati in tutto o in parte all'esercizio dell'attività istituzionale». Nella specie si riconosce dunque che una parte degli immobili ad uso strumentale possa non essere destinata all'attività istituzionale, il che implica una possibile, ancorché non prevalente, attività con i terzi⁹. Ancor più chiare in proposito sono le disposizioni relative agli intermediari finanziari laddove, pur richiamando il carattere dell'accessorietà invero più appropriato con riguardo al profilo della connessione (v. *infra*), esplicitamente consentono «la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP di cui un intermediario dispone in eccesso rispetto alle esigenze aziendali»¹⁰.

Dunque, le attività strumentali si identificano sostanzialmente con quelle che la banca svolgerebbe comunque in favore di sé stessa e del proprio

⁸ Così P. FERRO-LUZZI, *La «connessione»*, cit., p. 148; ID., *Lezioni di diritto bancario – I – Parte generale*³, Torino, 2012, 136.

⁹ Si noti che in passato era stato formulato in via regolamentare il divieto di svolgere «attività immobiliare di tipo meramente speculativo»: vedi, infatti, Banca d'Italia, circ. n. 229 del 21 aprile 1999, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, tit. IV, cap. 10, sez. II, par. 1).

¹⁰ Così ancora Banca d'Italia, circ. n. 288/2015 cit. e, *supra*, nota 5.

gruppo, in quanto funzionalmente orientate al supporto dell'organizzazione interna e dell'operatività complessiva dell'intermediario e del gruppo. Pare quindi ragionevole ritenere che per questa ragione le banche siano abilitate ad esercitarle, sebbene non in misura prevalente, anche a favore di terzi. Perché quando questo accade, non si toglie nulla alla banca o al gruppo ma, una volta che siano soddisfatte le loro necessità, si consente di fare qualcosa in più, risultando altrimenti essendo la inutilmente restrittiva destinazione esclusiva alla banca e a suo gruppo. Tra le attività strumentali, quindi esercitate anche a favore di terzi ma in misura non prevalente, possono essere annoverate a titolo esemplificativo, le attività di recupero crediti, di gestione di immobili e di sistemi informativi e, ancora, le attività di formazione del personale, di studio, di ricerca ed analisi in materia economica, creditizia e finanziaria, di elaborazione e diffusione di informazioni economiche e finanziarie.

3. ... (segue) Le attività connesse

Anche con riguardo alle attività connesse si registrano in dottrina due orientamenti interpretativi, tra loro sostanzialmente divergenti. Da un lato vi è chi considera la connessione come «nesso di subordinazione economico-funzionale», richiamandosi all'approccio seguito nella lettura dell'art.

2135 c.c. vecchio stile (cioè prima della novella *ex* d.lgs. n. 228/2001)¹¹, in cui cioè venivano ricondotte all'impresa agricola anche le «attività connesse» con quelle propriamente agricole «quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura» (invero la nuova formulazione dell'articolo oggi vigente si presta assai meno a quella lettura, avendo accentuato il rilievo dell'utilizzo di attrezzature e risorse aziendali come indice di connessione). Alla valutazione in astratto, che è da ritenersi meno adatta a cogliere le implicazioni della relazione di connessione - che è essenzialmente concreta - si giustappone la tesi che riconduce la connessione alla «complementarità», richiamando le sinergie che si possono realizzare nell'utilizzo della struttura di rete della banca che, al tempo in cui la tesi è stata formulata, era data dagli sportelli ma che oggi sembra certamente estensibile alle piattaforme web, con conseguente connessione di ogni attività che ne abbisogni e se ne avvantaggi però «nei limiti della compatibilità con la natura e le capacità di prestazioni dell'azienda della banca»¹².

Nella stessa logica ma con uno sviluppo concettuale ulteriore si colloca l'opinione di chi riconduce la connessione a quella condizione in cui l'organizzazione dei fattori di produzione per lo svolgimento di un'attività consente l'esercizio anche di un'altra attività (quella appunto connessa)¹³,

¹¹ A. NIGRO, *L'integrazione fra l'attività bancaria e l'attività assicurativa*, in *Dir. banca merc. fn.*, 1997, I, 190.

¹² Così G. MINERVINI, *op. cit.*, 23, a proposito della complementarità.

¹³ In questo senso v. P. FERRO-LUZZI, *La «connessione»*, cit., 151, che richiama l'organizzazione dei fattori della produzione, portando il giudizio di connessione sul piano concreto, onde verificare se lo svolgimento dell'attività connessa migliori l'utilizzo dell'organismo produttivo di base e consenta all'attività connessa migliori condizioni rispetto

quindi, se ben si intende, la rete della banca, quale che ne siano le caratteristiche, in questo contesto assume il rilievo di infrastruttura abilitante per l'esercizio non occasionale di attività ulteriori, che si qualificano come connesse in virtù della condivisione strutturale e implementazione funzionale delle risorse aziendali.

Il richiamo alla complementarità ed all'organizzazione dei fattori della produzione porta il giudizio di connessione necessariamente sul piano concreto, che come accennato si presta meglio a valutare la relazione di connessione. Ed è su questo piano che è possibile verificare se lo svolgimento dell'attività connessa migliori l'utilizzo dell'organismo produttivo di base e consenta all'attività connessa migliori condizioni rispetto all'esercizio autonomo della medesima attività (imprenditoriale). È ancora su questo piano che poi, coerentemente, può individuarsi il limite all'effetto additivo della connessione, che è rappresentato dalle condizioni di sana e prudente gestione della banca (cfr. art. 5 TUB). Il limite è quindi costituito dalla necessità di mantenere il profilo di rischio tipico dell'attività principale bancaria/finanziaria (che non può essere alterato, in quantità o qualità) né possono

all'esercizio autonomo, salvo il limite della sana e prudente gestione e quindi del mantenimento del profilo di rischio tipico dell'attività principale (che non può essere alterato né possono essere resi inadeguati i meccanismi di controllo predisposti per l'attività bancaria). In questo senso pare orientata anche la Banca d'Italia, comunicazione. 14 marzo 2018 (occasionata da questioni legate alla mediazione nell'acquisto di diamanti e consultabile presso <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2021/diamanti/attivita-connesse.pdf>), laddove l'esercizio dell'attività accessoria è tale da «promuovere e sviluppare l'attività principale» ma come «componente marginale e accessoria».

essere resi inadeguati i criteri e gli strumenti di controllo predisposti per l'attività principale.

Proprio con riguardo a quest'ultimo profilo le due tesi da ultimo richiamate, e per il resto intonate alla medesima logica, divergono in modo reciso. Infatti, da un lato, si ritiene ingiustificato che all'ammissione dell'esercizio delle attività connesse (e strumentali) da parte della banca non corrisponda la piena ammissibilità che la banca possa partecipare in società esercenti le medesime attività in misura pari a quelle esercenti attività finanziaria (posto che la disciplina delle partecipazioni detenibili distingue solo tra partecipazioni finanziarie e non), con l'effetto di discriminare in sostanza l'esercizio indiretto (cioè mediante società controllate) rispetto all'esercizio diretto di queste attività connesse e strumentali¹⁴. Il correttivo per rimediare a questa asimmetria, secondo tale impostazione, sarebbe quindi la classificazione delle partecipazioni in società esercenti attività connesse (e strumentali) tra quelle finanziarie, in nome della neutralità della scelta di operare in forma di gruppo rispetto a quella della banca singola esercente direttamente le attività esaminate.

Dall'altro lato, proprio per la rilevanza da attribuire in concreto alla connessione *ex art. 10, comma 3, TUB*, si ritiene di non poter equiparare l'esercizio da parte di entità distinte rispetto all'esercizio da parte di un medesimo soggetto ancorché si tratti delle medesime attività. Infatti, nel caso di entità distinte e quindi di un gruppo societario non si ha come termine di riferimento quell'organizzazione (unitaria) le cui caratteristiche funzionali

¹⁴ Così G. MINERVINI, *op. cit.*, 23 ss.

consentono non solo di stabilire le condizioni di connessione con l'altra attività (quella principale) ma anche e soprattutto di verificare il mantenimento delle condizioni di rischio complessivo dell'unico soggetto giuridico che esercita entrambe le attività (la principale e la connessa)¹⁵.

Questa seconda opinione risulta più persuasiva poiché consente di far emergere le potenzialità della connessione verificata appunto in concreto, saggiando i limiti di compatibilità (organizzativa e di rischio) dell'attività effettivamente esercitata dalla banca con una data organizzazione (infrastruttura e personale), in un determinato tempo ed in un luogo (reale o virtuale) altrettanto determinato.

Invece, l'estensione del profilo della connessione alle partecipazioni postula una necessaria e assoluta simmetria tra disciplina delle attività delle società appartenenti al gruppo bancario e disciplina delle attività al cui esercizio è abilitata la singola banca. Simmetria normativa che invece non c'è, visto che nel gruppo non sono soggette a limiti solo le partecipazioni in società finanziarie e non anche in società strumentali o esercenti attività connesse. Risulta quindi evidente la forzatura insita nella qualificazione di queste ultime come finanziarie in difetto di un solido fondamento positivo. Invero, la simmetria (che è più propriamente un'alternativa), che invece può riconoscersi come sussistente, corre tra i modelli di banca universale multidivisionale e gruppo bancario, ma il dualismo di modelli non giustifica affatto che, in nome di questa alternativa, si postuli l'assoluta coincidenza della disciplina delle due forme organizzative che, appunto,

¹⁵ P. FERRO-LUZZI, *La «connessione»*, cit., 151 ss.

sono semplicemente alternative. L'alternativa non implica di per sé la rigida simmetria dei regimi giuridici, laddove anzi la diversità giustifica la scelta organizzativa in un senso o nell'altro. Le differenze di disciplina in effetti sussistono, come conferma il confronto tra l'art. 10, comma 3, e gli artt. 59, comma 1, lett. c), e 60, comma 1, TUB. Su un piano più generale non può parimenti affermarsi con certezza un'equivalenza, quanto a disciplina positiva, tra esercizio diretto di un'attività (di impresa) ed esercizio indiretto, cioè mediante società controllata (cfr. art. 2361, co. 1, c.c.). Per cui la forzatura sopra evidenziata resta priva di solide giustificazioni.

Inoltre, la nozione di connessione estesa alle partecipazioni, ove accolta, rischierebbe di favorire un atteggiamento restrittivo delle Autorità creditizie ed anche per questa ragione non pare auspicabile. Comunque, la Banca d'Italia¹⁶ (in *Boll. Vig.*, 1998, n. 1, p. 4, con posizione poi confermata con com. 14 marzo 2018) identifica le attività connesse con «le attività non finanziarie che, creando contatti con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale», precisando subito che sono tali «le attività aventi ad oggetto la

¹⁶ Circ. 15 gennaio 1998, avente ad oggetto «Attività connesse esercitabili dalle banche» e pubblicata in *Bollettino di vigilanza*, n. 1/1998, 3. Nella stessa linea, più di recente, Banca d'Italia, comunicazione 14 marzo 2018, cit., come già detto, occasionata dall'attività di segnalazione, presso gli sportelli bancari, di operazioni di acquisto e vendita di diamanti da parte di società terze specializzate, oggetto di contestazione da parte di privati e di alcune associazioni di consumatori. In entrambe, a proposito delle attività connesse, ricorre l'espressione per cui esse devono costituire «una componente soltanto marginale e accessoria rispetto alla complessiva attività svolta presso le singole dipendenze».

fornitura di un servizio alla clientela, compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari» e che, però, tali attività «devono costituire una componente soltanto marginale ed accessoria della complessiva attività svolta presso le singole dipendenze».

Dunque, il *proprium* del criterio di connessione sta nell'attitudine a sviluppare e promuovere l'attività principale, dovendo peraltro delimitare quantitativamente il fenomeno ad un ruolo marginale ed accessorio con riguardo ad ogni singola articolazione territoriale della banca ed al complesso delle attività connesse. Allo sviluppo dell'attività principale ed all'accessorietà alludono anche le disposizioni regolamentari relative agli intermediari finanziari (Banca d'Italia, circ. n. 288/2015 cit.). Si noti che, quando la legge si riferisce espressamente alle «attività accessorie» [come nel caso di istituti di pagamento e operatori di microcredito: artt. 114-*octies* e 111, co. 1, lett. *d*), t.u.b.], sembra alludere ad un ambito più ristretto rispetto a quello definito dalla connessione. La diversità dei profili di connessione “interna” tra attività esercitate dalla medesima banca rispetto alla connessione tra attività esercitate da società diverse ma appartenenti al gruppo bancario, è rilevabile in concreto se solo si considera la differenza che corre, ad es., tra l'attività di biglietteria (di eventi sportivi o musicali) svolta agli sportelli ed il controllo di una società che gestisca una rete (per forza di cose) autonoma di biglietterie. Differenza che si coglie tanto alla stregua della compatibilità con le condizioni di rischio tipico bancario/fin-

nanziario quanto con riguardo all'utilizzo ottimale dell'organizzazione designata per l'esercizio dell'attività principale, cioè quella bancaria-finanziaria.

In effetti, la titolarità di una rete territoriale (almeno per le banche tradizionali con operatività *retail*) si pone come tendenzialmente neutra rispetto ad attività di distribuzione di tipologie di prodotti e servizi assai diversificati (es.: vendita di oggetti promozionali, collocamento di polizze assicurative)¹⁷. A ciò si aggiunga che la banca offre servizi di pagamento insieme alla gamma dei finanziamenti, che sono poi costantemente implicati nell'attività distributiva, il che costituisce presupposto favorevole per le concrete verifiche in punto di connessione (considerato che non in ogni tempo e non dovunque tutti i prodotti sono utilmente veicolabili verso il pubblico mediante una rete come quella bancaria, anche all'interno della medesima banca). Infine, deve tenersi conto che l'attività di distribuzione (o almeno certe forme quali, ad es., le agenzie, non invece le concessionarie di vendita) consente normalmente di evitare significativi incrementi del profilo di rischio, a differenza dell'attività di produzione, che invece tipicamente induce rischi diversi da quelli tipici della banca (ad es., responsabilità da prodotto difettoso; rischio economico di invenduto). Peraltro, i profili di connessione, da sottoporre sempre a verifica in concreto, potranno implicare aspetti funzionali ed organizzativi dell'impresa varia-

¹⁷ Si noti che le banche sono iscritte nel Registro degli intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. *d*), cod. ass.

mente assortiti, con l'ulteriore variabile delle specifiche occasioni di mercato volta a volta diverse. Quindi, stando al diritto interno e viste anche le indicazioni regolamentari (Banca d'Italia, circ. n. 288/2015 cit.), possono ad oggi ritenersi connessi, oltre a quelli già indicati e in via esemplificativa, i servizi di informazione commerciale, la consulenza in materia di finanza d'impresa (su struttura finanziaria e strategia industriale), noleggio di beni inoptati a conclusione di contratti di *leasing*, nonché la vendita, in particolare, di diamanti e di oro da investimento¹⁸ e, per le banche che prestano servizi di investimento, i «*servizi accessori*» indicati dall'art. 1, comma 6, TUF, come tali connessi *ex lege*¹⁹. In ogni caso, alla stregua del diritto nazionale,

¹⁸ Come es. lingotti o monete. La negoziazione dell'oro da investimento è attività riservata anche alle banche ai sensi della l. n. 7/2000. Per la definizione di oro da investimento vedi l'art. 344, dir. 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), ai fini della sua sottoposizione a un regime speciale ai fini dell'IVA. Per quanto riguarda i diamanti, anche in relazione alla non commendevole vicenda che ha visto alcune banche italiane coinvolte in pratiche commerciali scorrette ai danni di clienti acquirenti di diamanti segnalati dalle stesse banche, v. S. ALVARO, *Il quadro normativo italiano in tema di commercializzazione di pietre preziose presso lo sportello bancario*, in *Banca impresa soc.*, 2017, 141 ss.; più di recente v. R. MAGLIANO, *Diamanti da investimento tra attività finanziaria e pratiche commerciali scorrette*, in *Dialoghi di Dir. dell'Economia*, luglio 2025 (www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/07/2025-Magliano-Diamanti-da-investimento-1.pdf).

¹⁹ Vedi U. MORERA E E. MARCHISIO, *Sulle attività connesse ex art.10, comma 3°, T.U.B.*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, I, 717 ss. per la ricognizione nella letteratura di altre attività connesse, quali, la locazione di cassette di sicurezza, la vendita di biglietti turistici o per spettacoli, la distribuzione di polizze assicurative. Da segnalare, in particolare, M. PORZIO, *Le imprese bancarie*, in *Tratt. dir. comm.* diretto da V. BUONOCORE, Torino, 2007, 100, che ha ricondotto alle attività connesse anche la prestazione dei servizi di pagamento, l'emissione e gestione di mezzi di pagamento nonché il rilascio di garanzie e impegni di firma. Invero, nel testo si è mancato di indicare queste attività tra quelle connesse all'attività bancaria non già perché si nutrano dubbi circa la loro esercitabilità da parte delle banche bensì perché si è ritenuta sussistente l'abilitazione al loro esercizio in base alla

resta essenziale la valutazione iniziale e nel continuo dei profili di rischio specifici generati da attività connesse (anche di conformità alla disciplina, ad es. in materia di mediazione o legali, per ipotesi di responsabilità, e reputazionali) anche al fine, ove del caso, di modificare il sistema dei controlli interni (Banca d'Italia, com. 14 marzo 2018).

formulazione di disposizioni del T.U. bancario. In particolare, con riguardo ai pagamenti si fa riferimento all'art. 11, comma 5, TUB, a norma del quale «[n]ei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d) [cioè raccolta delle società mediante obbligazioni e altri titoli di debito e nei casi previsti dalla legge: n.d.r.], sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata». Nel momento in cui è la stessa legge a ritenere riservata alle banche l'emissione e gestione di mezzi di pagamento – prescrivendo anzi che altre ipotesi di deroga alla riserva bancaria non possano comunque dar luogo a forme di raccolta connessa all'emissione e gestione di mezzi di pagamento – essa abbia per ciò stesso ritenuto incluso nell'attività bancaria o comunque nel quadro operativo della banca questo tipo di attività. Quanto alla prestazione dei servizi di pagamento, per la parte (invero non così ampia) che eccede l'emissione e gestione di mezzi di pagamento e quindi le vicende di un «conto di pagamento» diverse dall'effettuazione di pagamenti e prelievi di contante, va comunque tenuto conto che secondo quanto prescritto dalla dir. (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2), all'art. 1, par. 1, lett. a), gli enti creditizi sono i primi a comparire nella elencazione delle «categorie di prestatori di servizi di pagamento» e non è per essi (a differenza, per es., degli istituti di pagamento) prevista una specifica autorizzazione e ciò per l'ovvio presupposto che per le banche, o gli enti creditizi, per dirla all'europea, si tratta di attività inclusa nella loro riserva e non di una attività connessa. Quanto, infine, al rilascio di garanzie e impegni di firma la ragione della mancata indicazione tra le attività connesse è riconducibile a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. f), n 6, t.u.b. che include il rilascio di garanzie e impegni di firma tra le attività delle banche ammesse al mutuo riconoscimento, con la conseguenza che possono essere esercitate dai soggetti autorizzati all'attività bancaria, non solo nello stato di origine ma in tutti gli Stati membri dell'UE in regime, appunto, di mutuo riconoscimento: non pare quindi necessario ricorrere all'art 10, comma 3, TUB per ritenere le banche abilitate ad esercitarle.

4. La questione nel diritto dell'Unione Europea

È da osservare che la prospettiva del diritto nazionale è limitata e parziale in quanto la disciplina delle banche, allo stato attuale di armonizzazione europea, non è più sostanzialmente di competenza dei legislatori nazionali, se non per aspetti di contorno o attuativi (lasciati dalle ormai poche direttive vigenti) o non coperti dalla normativa europea. Anzi, va sottolineato che il diritto interno ha validità formale e può essere applicato nella materia *de qua* solo se coerente e non in contrasto con la matrice del diritto UE che nella specie ha il rango di regolamento. Ebbene, come si è già avuto occasione di segnalare²⁰, è singolare che nel reg. (UE) 575/2013 (c.d. CRR), che fissa definizioni e regole europee, anche di dettaglio, per l'esercizio dell'attività degli enti creditizi - la locuzione utilizzata dal diritto UE per indicare le banche²¹ -, non venga affatto trattato il profilo dell'esercizio

²⁰ Vedi G. DESIDERIO, *La disintermediazione delle banche*, in *Quaderni di ricerca giuridica* – Banca d'Italia, n. 99, Roma, 2024 (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2024-0099/qrg_99.pdf) 39 ss., a 60.

²¹ Per la precisione si fa riferimento all'ente creditizio di cui all'art. 4 CRR, par. 1), n. 1), lett. a), che per comodità possiamo indicare come "ente creditizio tradizionale" (quello che raccoglie depositi e concede finanziamenti), visto che non è più il solo tipo di ente creditizio noto all'ordinamento UE, considerato che all'art. 4, par. 1, n. 1) del regolamento è stata aggiunta anche la lett. b), per cui sotto la stessa nozione di ente creditizio risultano oggi comprese anche quelle imprese che svolgono «una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE [...]», cioè le attività di «negoiazione per conto proprio» e «assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile» previste dalla dir. 2014/65/UE (c.d. MiFID2, che disciplina, insieme ai mercati e agli strumenti finanziari, anche le imprese di investimento: per il diritto nazionale v. art. 1, comma 5, lett. a) e c), TUF) quando il valore totale delle attività consolidate dell'impresa o del gruppo di

di attività diverse rispetto a quelle tipiche della intermediazione creditizia (raccolta e impieghi) e ovviamente diverse da altre attività riservate cui l'ordinamento UE consente, con separata disciplina, l'esercizio anche agli enti creditizi (es. intermediazione mobiliare). Si tratta di una lacuna non da poco.

A questo riguardo è significativo che in una *opinion* del 2020 sulla definizione di *credit institution* UE l'EBA rivolga alla Commissione l'invito a precisare quali "attività commerciali" possono essere esercitate dagli enti creditizi²². Tuttavia, mentre per tutti gli altri aspetti, sui quali chiede l'intervento integrativo e additivo della stessa Commissione, formula delle proposte, con riferimento a queste attività "commerciali" l'EBA non dice nulla, salvo richiamare l'opportunità di mantenere l'approccio seguito dall'art. 89 CRR, dettato in materia di ponderazione del rischio e divieto di partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario.

In una precedente *opinion*, sul perimetro della nozione di *credit institution* del

cui fa parte è pari o superiore a 30 miliardi di EUR. Quindi oggi la nozione di ente creditizio è più generale in quanto implica il riferimento a imprese "grandi" operanti nel settore finanziario, aventi cioè rilevanza sistemica, avendo perso la denotazione legata all'attività esercitata: sul punto di veda A. BROZZETTI, *La legislazione bancaria europea – Le revisioni del 2019- 2020*, Milano, 2020, 34.

²² EBA, *Opinion of the European Banking Authority on elements of the definition of credit institution under Article 4(1), point 1, letter (a) of Regulation (EU) No 575/2013 and on aspects of the scope of the authorization*, 18 settembre 2020 (EBA/OP/2020/15). Al riguardo va però evidenziato che nel lessico normativo bancario-finanziario dell'Unione il riferimento ad "attività commerciali" non si presenta per nulla univoco, considerato che, ad es., nella proposta di rifusione della disciplina europea dei pagamenti [la futura PSD3: vedi COM(2023) 366 final, del 28 giugno 2023] all'art. 2, n. 3), in sede definitiva, i «servizi di pagamento» sono indicati come «attività commerciali» (poi elencati nell'allegato I).

2014 la stessa EBA si era limitata ad esaminare i contenuti di alcuni elementi della relativa definizione (ad es., *grant credit* e *other repayable fund*) ai fini della loro precisazione in funzione dell'uniformazione dell'applicazione nei Paesi membri, ma le considerazioni e le proposte definitorie avvenivano nell'ambito di una riflessione a proposito di soggetti che formalmente non erano enti creditizi e nondimeno svolgevano *bank-like activities*, essendo così sottratti alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi o, essendo fuori da gruppi bancari, anche a quella consolidata ²³.

In questo quadro le indicazioni dell'EBA nella già citata *opinion* del 2020, si riducono al richiamo dell'art. 89 CRR ²⁴, vale a dire, sostanzialmente, della nozione di «impresa strumentale» (per la quale si evocano criteri ulteriormente vaghi, quali l'essere «l'estensione diretta dell'attività bancaria» nonché l'accessorietà e la similitudine rispetto ad essa: art. 4, par. 1, n. 18, CRR). Indicazioni del genere, anzitutto non paiono davvero idonee a colmare la lacuna. La regolamentazione dell'Unione europea invero conosce ipotesi di specificazione delle attività che possono essere esercitate da soggetti destinatari di specifiche riserve: è il caso degli istituti di moneta elettronica, per i quali l'art. 6, dir. 2009/110/CE, elenca quali attività «oltre

²³ EBA, *Opinion of the European Banking Authority on matters relating to the perimeter of credit institutions*, 27 novembre 2014 (EBA/Op/2014/12).

²⁴ EBA, *Opinion of the European Banking Authority on elements of the definition of credit institution*, cit., par. 9, 4. Il richiamato art. 89 CRR stabilisce limiti alle partecipazioni qualificate in imprese diverse da un'entità del settore finanziario, o allo svolgimento di attività considerate come estensione diretta dell'ente creditizio, attività ausiliarie, o factoring, leasing, gestione di fondi comuni di investimento, gestione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività simile.

all'emissione di moneta elettronica» essi possono esercitare. Persino per gli istituti di pagamento l'art. 18 della dir. (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) indica quali siano le attività dagli stessi esercitabili, ancorché non abbiano un oggetto esclusivo²⁵.

In secondo luogo, la scelta di agganciarsi alla nozione di società strumentali, per di più angusta (calibrata sulla limitazione dell'effetto estensivo dell'orizzonte operativo delle banche fuori della loro riserva), come suggerito dall'EBA, manifesta la sua inidoneità a dare una risposta circa l'istanza di quelle banche che intendono contrastare il processo in atto di loro disintermediazione²⁶.

Per converso, sarebbe utile che l'ordinamento UE desse indicazioni più precise proprio nella prospettiva della digitalizzazione delle banche e del ruolo centrale che la gestione di piattaforme *on line* potrà assumere nel prossimo futuro.

Al di là di ogni altra considerazione, la marginalità che tanto l'Autorità di vigilanza nazionale, nella laconica e risalente indicazione regolamentare

²⁵ Infatti, se al par. 1, lett. c), vengono indicate le «attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell'Unione e nazionali applicabili», nondimeno l'indicazione delle attività esercitabili – con distinzione tra quelle commerciali e le altre – consente di stabilire quando trovi applicazione l'art. 11, par. 5, il quale prevede che l'istituto di pagamento, quando eserciti anche attività commerciali, debba costituire una “entità separata” per i servizi di pagamento (disposizione questa che è stata recepita imponendo l'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato: art. 114-*quinquies*.1, comma 5, TUB).

²⁶ Sul punto diffusamente G. DESIDERIO, *La disintermediazione delle banche*, cit., 39 ss.

che ha offerto²⁷, quanto l'EBA hanno inteso leggere come insita in particolare nella nozione di connessione rende davvero inadeguato e malcerto il supporto a iniziative che potrebbero invece diventare il perno di una futura *platform bank*.

Ma forse è proprio in questo contesto che si può cogliere più distintamente quanto i tempi sono cambiati. Infatti, il discorso che qui si intende intavolare riguarda non già soggetti che è desiderabile sottoporre ad una disciplina prudenziale, in conseguenza del tipo di attività *bank-like* esercitata, bensì attività che le banche potrebbero aver bisogno di esercitare in proprio per non dover ricorrere a soggetti esterni non-bancari per un più ampio e solido accesso ai mercati digitali. Viene in mente, ad es., la gestione da parte di una banca di una propria *blockchain*.

L'argomento non sembri di poco momento. Proprio in tempi abbastanza recenti l'evoluzione del contesto tecnologico e di mercato ha posto degli interrogativi e delle sfide alle banche la cui risposta condiziona il ruolo che esse avranno in futuro. Di fronte a questi problemi, senza pretesa di risolverli, vale la pena di esaminarne alcuni.

5. *Banking-as-a-Service*

²⁷ Vedi Banca d'Italia, circ. 15 gennaio 1998, cit., e comunicazione 14 marzo 2018, cit., dove, come già rilevato si afferma che le attività connesse devono costituire «una componente soltanto marginale e accessoria rispetto alla complessiva attività svolta presso le singole dipendenze».

L'attuale fase di sviluppo tecnologico nel settore bancario e finanziario - compendiato nel neologismo FinTech - e, come conseguenza, anche operativo e, a seguire, normativo ha innescato dinamiche evolutive o comunque trasformative nelle modalità con cui si svolgono i rapporti tra clienti e intermediari finanziari, non solo bancari. Basti menzionare, tra molte, la disciplina della dir. (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2), che ha aperto le porte al pluralismo nel mercato dei pagamenti cui oggi accedono anche soggetti non bancari. Maturano quindi nuove esigenze in termini di dinamica concorrenziale che gli intermediari sono sollecitati a soddisfare.

Già nel febbraio 2018, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria aveva delineato cinque scenari evolutivi alternativi concernenti l'impatto delle tecnologie FinTech sul modello operativo delle banche tradizionali (c.d. *incumbent banks*)²⁸. Tali scenari, formulati in chiave prospettica, rappresentano differenti configurazioni di adattamento o disintermediazione del ruolo bancario nel contesto digitale e, pur non avendo ovviamente valore prescrittivo, costituiscono un utile strumento di analisi per valutare le implicazioni regolatorie, prudenziali e strategiche derivanti dall'adozione delle tecnologie FinTech.

Agli estremi della proiezione si collocano, da un lato, l'ipotesi in cui le banche *incumbent* riescano ad attuare una piena trasformazione digitale, mantenendo così la titolarità diretta del rapporto con la clientela e la capacità di offrire servizi bancari in modo autonomo e competitivo; dall'altro

²⁸ Basel Committee on Banking Supervision, *Implication of FinTech developments for banks and bank supervisors*, February 2018, 16 ss.

lato, lo scenario opposto prefigura una completa disintermediazione, in cui gli istituti tradizionali vengono sostituiti da nuovi operatori digitali, con conseguente perdita della funzione di intermediazione finanziaria. Tra questi poli, il Comitato aveva prefigurato tre configurazioni intermedie: (i) sostituzione strutturale: le banche tradizionali vengono rimpiazzate da nuovi soggetti nativi digitali (c.d. *digital native banks*), progettati sin dall'origine per operare in ambienti tecnologici avanzati e capaci di offrire servizi bancari in modo più efficiente e scalabile; (ii) disintermediazione parziale: le banche *incumbent* mantengono la propria operatività, ma si trasformano in fornitori di servizi bancari che vengono distribuiti e gestiti da terze parti (es. piattaforme FinTech o BigTech), con conseguente perdita del controllo diretto sul rapporto fiduciario con il cliente finale; (iii) coesistenza competitiva: le banche tradizionali sopravvivono nel nuovo ecosistema digitale²⁹, ma sono costrette a condividere la propria base clienti con operatori specializzati, spesso focalizzati su segmenti verticali del mercato (es. pagamenti, credito al consumo, gestione patrimoniale), instaurando forme di concorrenza o collaborazione che ridefiniscono la filiera del valore bancario.

Passando dalla prognosi alla verifica dei fatti, sono stati segnalati fenomeni

²⁹ Utilizzando le indicazioni fornite in altro contesto (antitrust) dalla Commissione UE, «[u]n esempio di ecosistema digitale potrebbe essere un ecosistema di prodotti sviluppati attorno a un sistema operativo mobile, che comprende hardware, un portale di vendita di applicazioni e applicazioni software»: così si esprime la Comunicazione riveduta della Commissione C(2023) 6789 final (8 febbraio 2024), sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

in atto riconducibili al modello emergente definito di “banca come servizio” (*bank-as-a-service*, in acronimo BaaS), evidenziandone le implicazioni giuridiche e sistemiche nel contesto dell’evoluzione digitale del settore bancario³⁰. Il BaaS consiste nella fornitura, da parte di una banca autorizzata, infrastrutture e servizi basati su autorizzazione a soggetti terzi (anche non vigilati), che integrano servizi bancari all’interno delle proprie piattaforme digitali. Si sottolinea come il modello BaaS comporti una disarticolazione del rapporto diretto tra banca e cliente, con il rischio di una disinintermediazione regolatoria. Il cliente finale interagisce con un’interfaccia non bancaria (es. app FinTech), mentre la banca opera in *background*, limitandosi alla gestione tecnica e regolamentare. Viene ancora evidenziata la criticità nella ripartizione delle responsabilità tra banca e partner tecnologico, soprattutto in caso di violazioni normative, malfunzionamenti o pratiche scorrette. Il modello BaaS può generare opacità contrattuale e asimmetrie informative, con conseguente indebolimento delle tutele previste dalla disciplina bancaria e consumeristica. Infine, si richiama l’attenzione sulla difficoltà per le autorità di vigilanza nel monitorare l’effettiva operatività bancaria, frammentata tra più soggetti e ambienti digitali. Il rischio è quello di una sottovalutazione del rischio operativo e reputazionale, con potenziali impatti sulla stabilità del sistema finanziario.

Un esempio di questi rischi è stato offerto dal dissesto di Synapse negli

³⁰ E. RULLI, *Profili critici della banca come servizio (bank as a service)*, in *Dialoghi di Diritto dell’Economia*, maggio 2025, 356 ss. (<https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/05/2025-Rulli-Bank-as-a-service.pdf>), da cui sono tratte le indicazioni sul modello Baas esposte di seguito nel testo.

USA: questa società che, in base al modello BaaS (nella variante che vede la banca intermediata due volte, da un intermediario e da una “techfin” non vigilata), sostanzialmente «si interponeva tra banche e clienti per raccogliere depositi per conto terzi (“for the benefit of” accounts). La tecnica consentiva alle banche che operavano dietro lo schermo di *Synapse* di raggiungere nuovi clienti, a *Synapse* di guadagnare dall’intermediazione, e ai soggetti fintech non bancari di presentarsi come soggetti che offrono prodotti, servizi e i mezzi per pagarli: come imprese multiservizi che possono offrire anche servizi bancari»³¹.

Altro esempio di questo modello di *business*, per rimanere all’interno dell’UE, è Lydia Solutions (il cui prodotto è stato poi ridenominato Sumeria) operante in Francia: «lanciata sul mercato nel 2013 come applicazione (app) di pagamenti e giunta ad avere otto milioni di clienti nel 2024. Quest’impresa, nata come istituto di moneta elettronica, si presenta, pur non essendolo, come una banca, tanto da promuoversi con messaggi commerciali che offrono ai clienti un interesse del 4% sui conti correnti bancari. Quei depositi che Lydia raccoglie presso il pubblico sono poi effettivamente tenuti presso una banca»³². Ulteriore esempio parrebbe quello di

³¹ E. RULLI, *Profili critici della banca come servizio*, cit., 369.

³² Così ancora E. RULLI, *Profili critici della banca come servizio* cit., 360-361, il quale riferisce che nel 2024 questo intermediario è arrivato a contare 8 milioni di clienti. In effetti, sul sito <https://sumeria.eu/en/> (consultato il 25 agosto 2025) in testa alla pagina principale compare la scritta «Sumeria – The bank account, by Lydia» e più sotto, come intestazione della sezione relative alle diverse offerte si legge «All banking basics included for free» mentre, tra le specifiche offerte, «Plus, all of your money on Sumeria is remunerated – Interest earning 4%».

un intermediario irlandese, che opera anche in Italia, SumUp Ltd., che è un istituto di moneta elettronica ed offre un ecosistema di servizi di pagamento e non solo, mirati ad imprese di dimensioni contenute, in cui è compresa anche la possibilità di accendere conti, anche se non è precisato presso chi³³.

Fenomeni come quello descritto suscitano due distinte riflessioni. La prima riguarda l'opportunità - da segnalare al legislatore - di definire precise condizioni in base alle quali la prestazione di servizi riconducibili all'attività bancaria può avvenire per tramite di altri soggetti non autorizzati come banche³⁴.

Il legislatore UE invero conosce la delicatezza del profilo dell'esercizio di attività riservate "per tramite" accordandogli rilevanza normativa (cfr., per gli istituti di pagamento, art. 119 dir. (UE) 2015/2366). Si ha ovviamente

³³ In particolare, nella sezione del sito internet relativa alle condizioni contrattuali specificamente riguardanti "Termini e condizioni per i pagamenti tramite addebito diretto ai sensi del regime di addebito diretto SEPA Core", l'intermediario si presenta anche come banca (https://www.sumup.com/it-it/termini/sepa/?pre=ITDEEPSI_2025-s-ITSPPT2025-s-ITSPPOS2025, consultato il 14 settembre 2025).

³⁴ Questo sembra essere l'approccio di E. RULLI, *Profili critici della banca come servizio*, cit., 365 ss.

In effetti, pur rimanendo nella prospettiva dell'*open banking*, è opinione di chi scrive che i TPP (Third Party Providers) nei servizi di pagamento dovrebbero essere dei fornitori di tecnologia e non essere ulteriormente intermediati, men che meno da soggetti che non sono intermediari, i c.d. middleware, nei rapporti con i clienti. Altrimenti pratiche come quelle che nel dissesto Synapse hanno determinato ammanchi per circa USD 85 milioni, sono assai difficili da contrastare, considerato che le responsabilità della banca che ha rapporti con il TPP, in casi ovviamente macroscopici, può portare all'aggravamento della posizione di quest'ultima ma non giova ai depositanti ove questa vada in dissesto. Da questo punto di vista, delicati problemi si pongono nella prestazione di servizi quali il "servizio di disposizione di ordine di pagamento" e la distribuzione di moneta elettronica.

presente che proprio in tempi relativamente recenti il quadro normativo, che riguarda o interessa le piattaforme digitali, è stato incrementato con l'adozione di due importanti atti normativi: il reg. (UE) 2022/2554 (*Digital Operational Resilience Act*, in acronimo DORA), che impone requisiti stringenti in materia di *governance* ICT e resilienza operativa specificamente nel settore finanziario, e il reg. (UE) 2022/2065 (*Digital Service Act*, in acronimo DSA), che introduce obblighi relativi alla moderazione dei contenuti, alla verifica dei venditori e alla tutela degli utenti delle piattaforme³⁵.

³⁵ La nozioni di base da prendere in considerazione – non essendo questa la sede per esaminare le aree di sovrapposizione e quelle di differenza tra le due discipline – sono anzitutto quella di «*piattaforma online*»: definita dall'art. 3, lett. i), DSA, come «un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento». La formulazione di questa definizione risulta per vero più chiara in base alle precisazioni recate dal considerando (13) dello stesso DSA, secondo cui «[t]enendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali le reti sociali o le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, su richiesta dei destinatari del servizio. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una caratteristica minore o meramente accessoria

La seconda riflessione è che non è il complesso di questioni legate alle modalità e alle conseguenze della gestione di piattaforme da parte delle banche o del sub-appalto di funzioni ICT che qui si vuole evidenziare. Vi

connessa intrinsecamente a un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni tecniche oggettive, tale caratteristica o funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio o servizio principale e l'integrazione di tale caratteristica o funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale caratteristica, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore. Ai fini del presente regolamento, i servizi di nuvola informatica (cloud computing) o di memorizzazione di informazioni di siti web (web hosting) non dovrebbero essere considerati una piattaforma online ove la diffusione di contenuti specifici al pubblico costituisca una caratteristica minore e accessoria o una funzionalità minore di tali servizi».

Deve invece farsi riferimento a DORA, art. 3, par. 1, n. 2), per la nozione di «*sistema informatico e di rete*» definito come: «un sistema informatico e di rete quali definiti all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555». A sua volta la direttiva richiamata definisce il «sistema informatico e di rete» come «a) una rete di comunicazione elettronica quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972; b) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base a un programma, un'elaborazione automatica di dati digitali; o c) i dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi per mezzo degli elementi di cui alle lettere a) e b), ai fini del loro funzionamento, del loro uso, della loro protezione e della loro manutenzione». Seguendo ancora la catena dei rinvii la dir. (UE) 2018/1972 definisce «*reti di comunicazione elettronica*» come: «i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infra-struttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato».

è infatti un concomitante profilo, questo certamente da segnalare al legislatore europeo (considerato il suo silenzio sul punto) e attinente al tema qui in esame, cioè quello dell'ampliamento delle attività (beni e servizi) che attraverso una piattaforma digitale organizzata e gestita dalle banche possono essere offerte al mercato, così da invertire la direzione dell'attrazione dei servizi e prodotti offerti dalle banche verso piattaforme altrui.

Resta ancora da osservare che, a ben vedere, l'esercizio di piattaforme di banche che offrono anche beni e servizi non bancari (magari anche come piattaforme di piattaforme) presenta profili concernenti l'esercizio di attività tanto connesse quanto strumentali. Cioè, ponendosi nella prospettiva di un mercato digitale sempre crescente in dimensione e pervasività, l'organizzazione e gestione della piattaforma è da considerarsi per una banca un'attività almeno strumentale, se non propriamente un'attività organizzativa che è tutt'uno con l'esercizio dell'attività bancaria. Per converso, l'attività di distribuzione di beni e servizi non finanziari tramite la stessa piattaforma si presenta come un ibrido di strumentalità e connessione. Connessione con l'attività esercitata mediante la piattaforma, che è il nuovo modo di esercitare l'attività bancaria ma, al tempo stesso, strumentalità rispetto alla conduzione del rapporto col cliente, al quale tramite piattaforma si consente l'uso del conto e l'effettuazione di pagamenti per l'acquisto dei beni e servizi offerti sulla, o tramite la, piattaforma stessa con modalità tali da aumentare l'attrattiva dell'essere cliente di quella specifica banca. Necessaria sembra quindi una considerazione *ad hoc*, che tenga

conto della peculiarità di attività le cui limitazioni possono nel loro complesso incidere sul posizionamento strategico della banca.

6. L'esercizio di piattaforme digitali da parte delle banche

Il nuovo posizionamento strategico dovrebbe avvenire in un contesto di desiderabile certezza normativa appunto attraverso l'abilitazione espressa delle banche all'offerta di una gamma ampia di servizi non bancari - l'EBA le definisce «attività commerciali» - sulle loro piattaforme digitali.

E' opportuno precisare che quando si parla di *platform bank* non si allude tanto ad attività tradizionali esercitate mediante piattaforme come, ad es., l'*home banking*, incluse le funzionalità che consentono di impartire ordini di pagamento e, ancora, le funzionalità che consentono - per le banche abilitate alla prestazione di servizi di investimento - di prestare a distanza servizi di consulenza in materia di investimenti (più o meno robotizzata), gestione di esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini, gestione patrimoniale e via seguitando. Le piattaforme possono poi essere utilizzate anche per il finanziamento per il circolante³⁶, ma anche in questi casi siamo

³⁶ Si fa riferimento alla c.d. *Supply chain finance* o credito di filiera per le imprese, anche in forme evolutive come l'*invoice trading*, che consiste «nella cessione di una fattura commerciale attraverso un portale Internet che seleziona le opportunità, e sostituisce il tradizionale sconto della fattura attuato dalle banche per supportare il capitale circolante. Gli investitori anticipano l'importo della fattura, al netto della remunerazione richiesta»: così "2° Report italiano sul CrowdInvesting", Politecnico di Milano – School of Management, luglio 2017, e, in particolare, a p. 6 la definizione e a pp. 51 ss. i riferimenti sulla concreta

ancora nell'attività tradizionale digitalizzata; lo stesso vale per il *lending crowdfunding* o la gestione individuale di portafoglio di crediti³⁷, pensate per intermediari non bancari ma che le banche, sfruttando le loro piattaforme, potrebbero utilizzare con forme di finanziamento “indiretto”, cioè con provvista non propria. Ancora attraverso le piattaforme si è sviluppata negli Stati Uniti, ma ora sta prendendo piede anche in Europa, il *real estate crowdfunding* soprattutto nel segmento *lending*³⁸. Insomma, in tutti questi casi l'attività è consueta solo che con le piattaforme viene esercitata (e offerta) in forma digitale, come dire che si aggiunge tecnologia ad un modello preesistente, restando invariati prodotti e processi.

Diversa è invece la prospettiva di una *platform bank* che eserciti anche attività nuove, che potrebbero dirsi native digitali, che sono, cioè, concepite

operatività; si tratta, dunque, una forma di factoring selettivo. Allo stesso ambito possono ricondursi il *reverse factoring* o il *confirming* che trovano nelle piattaforme una sede particolarmente appropriata e che, nella pratica, consistono, il primo, in un'operazione in cui, a differenza del *factoring*, è il debitore di forniture – tipicamente un'impresa medio-grande e con rating elevato – che richiede al *factor* assistenza nella gestione e nel pagamento dei propri debiti di fornitura, con vantaggio anche per i creditori/fornitori. Il secondo, cioè il *confirming*, è una forma evolutiva del *reverse factoring*, in cui (in una delle sue possibili configurazioni) il debitore ceduto (*buyer* di filiera) affida in via continuativa ad un intermediario (banca o *factor*) la gestione del debito commerciale verso i propri fornitori, caricando sulla piattaforma le fatture da onorare alle scadenze previste. I fornitori, da canto loro, possono accedere alla piattaforma e visualizzare subito le fatture che il debitore/*buyer* ha riconosciuto e confermato per il pagamento e, sempre tramite piattaforma, potrebbero cedere le fatture all'intermediario a fronte del pagamento anticipato, avendo quest'ultimo, a sua tutela, il potere di monitorare e supervisionare – in quanto gestore della piattaforma – termini e modalità dei pagamenti.

³⁷ Si tratta di attività entrambe disciplinate dal reg. (UE) 2020/1503.

³⁸ Ne riferisce il “7° Report italiano sul Crowdfunding”, Politecnico di Milano – School of Management, luglio 2022, 51 ss.

ed esercitabili esclusivamente in ambiente digitale, in particolare su piattaforma.

Il profilo “evolitivo” che qui interessa evidenziare, cioè quello delle piattaforme gestite dalle banche, riguarda lo svolgimento appunto su piattaforma di attività in cui la prestazione di servizi di pagamento sia lo strumento che consente di “agganciare” clienti per offrire loro l’accesso ad un ecosistema di servizi (anche) non bancari, la cui fruizione è facilitata dall’essere clienti della banca (cioè, dall’aver presso la banca i conti di pagamento). È facile constatare che, se non sempre i clienti hanno bisogno, ad es., di finanziamenti o di servizi di investimento, tutti invece hanno bisogno continuamente di servizi di pagamento, cioè quando devono effettuare o ricevere pagamenti. Quindi, per le banche, i servizi di tenuta del conto e di pagamento possono essere il “gancio” per attirare clienti su piattaforme che offrono servizi e beni diversi, cioè per consentire al cliente di accedere alle proprie *utility* quando ne ha bisogno offrendo *money solution* (incasso o pagamento o credito in tutte le sue possibili forme) in tempo reale, con facile accesso, su misura e in modo sicuro. Da questo punto di vista, sarebbe sufficiente che il legislatore UE recuperasse sviluppandolo l’approccio già manifestato dalla Banca d’Italia secondo cui la connessione giustificerebbe lo svolgimento di quelle attività che consentono di “promuovere” l’attività principale, ovviamente collocando la valutazione nel contesto attuale e, quindi, tenendo conto delle tipicità che manifesta oggi l’esigenza di promozione - e per certi versi di “difesa” - dell’attività principale da parte delle banche.

Allora, laddove la *policy* non fosse quella di contrastare questa evoluzione verso la dimensione digitale delle piattaforme bancarie se non anche di favorirla, il problema che si pone è quello di eventuali limiti al tipo di attività nuove e/o commerciali delle banche. In tal caso, l'approccio regolatorio, che parrebbe da preferire, potrebbe essere impostato per eccezione, così da escludere solo quelle attività che in concreto dovessero essere ritenute tali da esporre il gestore della piattaforma a un rischio eccessivo e incompatibile con la sana e prudente gestione bancaria. Insomma, sarebbe desiderabile una disciplina che con riguardo alle piattaforme delle banche consentisse tutto ciò che non è vietato. Il profilo dei rischi certamente assume rilievo, come detto sopra, essendo questo l'aspetto da valutare nella prospettiva della vigilanza sugli enti creditizi.

Del resto, anche oggi, una banca tradizionale, avendo delle filiali e altri sedi fisiche, è esposta al rischio conseguente alla rovina di edificio o di rapine o, nell'attività ordinaria oppure svolgendo attività di formazione, è esposta, ad es., ai rischi contemplati dalla disciplina antifortunistica. Ma l'applicazione del DSA e soprattutto del DORA mostra come siano stati, in certo modo, metabolizzati nel sistema normativo europeo almeno alcuni dei profili di rischio più rilevanti cui è esposto il gestore di una piattaforma digitale anche - e nel caso di DORA, proprio - quando questi sia un intermediario finanziario come la banca. Il presupposto di questa disciplina è, infatti, che sia nel registro della normalità che un intermediario come la banca possa trovarsi gestire una piattaforma digitale. Ne consegue che la

riflessione può essere opportunamente orientata non sul se ciò sia possibile ma su quali debbano essere eventualmente i limiti di ciò che sulla piattaforma di una banca può essere offerto.

Insomma, l'integrazione dei servizi digitali nelle operazioni bancarie ha ridefinito i confini dell'intermediazione bancaria e finanziaria. Ma la realtà spinge (o dovrebbe spingere, nella prospettiva di aprirsi a *business* che si proiettano nel futuro) le banche a offrire in misura sempre crescente esse stesse l'accesso a piattaforme che consentono agli utenti non solo di accedere a servizi finanziari (con connotazioni di crescente facilità e personalizzazione)³⁹, ma anche di acquistare o prenotare beni e servizi diversi o, meglio, di diventare per i propri clienti un centro di acquisto di beni e servizi. Tale espansione, come detto, solleva interrogativi circa l'abilitazione allo stato attuale della disciplina, considerato l'approccio prudente dell'EBA - come del resto, sul fronte interno, della Banca d'Italia -, nel silenzio della CRR. Di qui il sollecito al legislatore dell'Unione a colmare comunque a livello di normativa primaria la lacuna esistente.

7. *Banking-as-a-Platform*

Affinché l'invocato intervento normativo sia congruo è necessario tener

³⁹ Anche in questo caso la digitalizzazione ha l'obiettivo di agevolare i pagamenti in entrata e in uscita dal conto del cliente con la massima facilità e sicurezza e nei confronti di tutti i soggetti privati e pubblici (ad es. pagamento di imposte, tasse, sanzioni amministrative).

presente che il “passaggio” in atto è epocale. La storia della normativa sulle banche negli ultimi trent’anni - per limitarsi al periodo di vigenza dell’attuale Testo Unico bancario - coincide con la storia della loro disintermediazione, cioè dalla diacronica entrata in vigore di una serie di discipline (la maggior parte di provenienza europea) che hanno progressivamente ammesso soggetti diversi dalle banche ad esercitare una o più (mai tutte) attività comprese nella riserva bancaria⁴⁰. Tra questi “condomìni” di riserve il più rilevante ad avviso di chi scrive è quello nel settore dei pagamenti, creato con l’evidente obbiettivo di sottoporre le banche a una crescente concorrenza in ambiti che risultavano in precedenza loro riservati. Ebbene, il “passaggio” in atto, come si diceva, è epocale perché non riguarda singole attività che la banca già si trovava a esercitare in regime di riserva e che vengono successivamente collocate in un regime di riserve “condivise” con altri soggetti, per lo più intermediari specializzati ma non solo (vedi gli istituti di pagamento). Riguarda, invece e più a monte, il rapporto della banca con i clienti e con il mercato, che può restare diretto e immediato oppure diventare mediato, in quanto si svolge tramite soggetti terzi, siano essi intermediari o non.

In altri termini, il modello di *business* della banca del futuro sembra essere quello della piattaforma digitale che consente la costruzione di ecosistemi finanziari integrati a partire dalla funzione di pagamento e dunque dalla moneta o da strumenti di valore equivalenti, quali ad esempio i *token* di pagamento digitali, come, ad es., le *stablecoin*. Infatti, in questo quadro si ha

⁴⁰ G. DESIDERIO, *La disintermediazione delle banche*, cit., 39 ss.

una dilatazione del fenomeno dei pagamenti (soggetto a controllo), inclusivo appunto anche dei “valori” in conseguenza al nuovo quadro di sorveglianza dell'Eurosistema sui pagamenti, il cosiddetto “PISA framework” (*Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements*), del 2021, che fa riferimento al concetto di *transfer of value* invece che al *transfer of funds* tradizionalmente considerato⁴¹.

Questo è il punto in cui si delinea la biforcazione strategica: da un lato, la banca può assumere il ruolo di gestore diretto della piattaforma, integrando su di essa i propri servizi “tipici”, e primo tra tutti quello di pagamento, insieme all’offerta di beni e servizi non bancari di terzi confluiti sulla piattaforma della banca (che a sua volta può ospitare o indirizzare ad altre piattaforme) nella prospettiva dell’ecosistema e del *one-stop shop*. Dall’altro, si prospetta l’intermediazione di soggetti terzi che, si interpongono tra la banca e l’utente finale, veicolando alla banca la componente di servizio finanziario di propria competenza, quella cioè legata alla circostanza che presso la banca il cliente ha acceso il suo conto corrente.

Il primo è il modello di *platform bank* o, con espressione che si è diffusa, di

⁴¹ Vedi ECB, *Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements*, November 2021, che è stato approvato dal Consiglio direttivo della BCE il 15 novembre 2021 e applicato a partire dal 15 novembre 2022 per i regimi già sottoposti a vigilanza da parte della BCE nell'Eurosistema. Il PISA framework ha l'obiettivo di allinearsi agli standard internazionali stabiliti nei CPMI-IOSCO, *Principles for financial market infrastructures*, April 2012. Sulle finalità del PISA framework v. P. CIPOLLONE, *Risposte (e proposte) della Banca d'Italia alle sfide dell'evoluzione tecnologica*, in *Riv. dir. banc.*, 2022, fasc. 3, pp. 601-602 (https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/cipollone.pdf).

*Banking-as-a-Platform*⁴², anch'esso dotato di acronimo (BaaP), e si pone in evidente alternativa al già menzionato *Banking-as-a-Service* (BaaS), che corrisponde invece al secondo modello, quello cioè caratterizzato da rapporti della banca con i clienti mediati da intermediari diversi dalla banca, ipotesi che, come si è sopra riferito, già trova esempi concreti in Europa. Convenzionalmente potrebbe invece utilizzarsi l'espressione di *embedded finance* per riferirsi ai casi in cui il terzo non sia affatto un intermediario e, nondimeno, incorpori nei servizi offerti la “componente” bancaria.

Si torna a dire che la questione, anzi, il dilemma che si pone è in punto di *policy*: è desiderabile che servizi bancari siano veicolati da soggetti non bancari, o neppure finanziari, oppure che beni e servizi non bancari e finanziari siano veicolati da piattaforme bancarie? La tutela dei depositi, la sicurezza delle transazioni, la *privacy* dei dati, la vigilanza sulle banche in funzione della stabilità del sistema sono ragioni per orientare la scelta verso il BaaP, per tentare di governare al meglio proprio attraverso la vigilanza bancaria anche tutti i rischi che la digitalizzazione porta con sé, ivi compreso ciò che è stato definito *the dark side of FinTech*⁴³, oppure si dà risposta negativa e allora si lascino le banche al loro destino, sul presupposto che non siano più una infrastruttura necessaria dell'economia e non fa differenza che la o, meglio, le loro funzioni possano essere svolte da soggetti

⁴² T. LYNN, P. ROSATI, M. CUMMINS, *Exploring Open Banking and Banking-as-a-Platform: Opportunities and Risks for Emerging Markets*, in KLONOWSKI, D. (eds), *Entrepreneurial Finance in Emerging Markets*, Cham, 2020, 319 ss. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-46220-8_20).

⁴³ K.-B. OOI e AA., *The dark side of FinTech: unintended consequences and ethical consideration of FinTech adoption*, in *International J. of Bank Marketing*, Vol. 42, No. 1, 2024, 1-6 ([doi 10.1108/IJBM-02-2024-619](https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2024-619)).

diversi.

Considerando il punto di vista del cliente, l'offerta di servizi bancari e finanziari nel loro insieme ma soprattutto la possibilità di effettuare pagamenti in modo facile, sicuro, economico, senza limitazioni di tempo e di spazio dovrà essere sempre più *embedded* nelle esperienze di consumo dello stesso cliente. È una scelta politica quella di lasciare o comunque di non contrastare la deriva per cui il mercato porta verso l'incorporazione dei servizi finanziari e di pagamento nell'offerta di beni e servizi su piattaforme non gestite da banche (BaaS o *embedded finance*) ma da soggetti che sono più avanti nello sviluppo di soluzioni digitali, oppure di fare in modo che questa incorporazione sia favorita o almeno consentita, nell'offerta di beni e servizi su piattaforme bancarie (BaaP), che potrebbero diventare piattaforme di secondo grado – o portali, se si preferisce – cioè ospitare altre piattaforme, sempre a beneficio dei propri clienti. Insomma, sembra da evitare che la marginalizzazione delle banche possa essere il risultato del loro proprio regime giuridico restrittivo.

Pare necessario che questa scelta venga operata dal legislatore UE prima che le forze di mercato e, segnatamente, le grandi e le grandissime piattaforme (i *gatekeepers*, per dirla con il DMA)⁴⁴, abbiano raggiunto un assetto del mercato poco o punto reversibile, sempre che non lo abbiano già fatto. I dati relativi alle dimensioni degli operatori che corrispondono a questi

⁴⁴ Si tratta del reg. (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, c.d. *Digital Markets Act* (in acronimo DMA), che all'art. 2, n. 1) ne offre la definizione costruita intorno all'elemento dell'offerta di «servizi di piattaforma di base», mentre i profili dimensionali sono definiti dal successivo art. 3.

modelli di *business* non bancari posizionati nel settore dei pagamenti e sempre parte integrante di un ecosistema di servizi più ampio, sono infatti impressionanti: basti pensare che in Cina il mercato dei pagamenti mobili è coperto per il 95% da due operatori: We Pay (per il 42%), costola di Tencent, e Alipay (per il 53%), controllata da Ant Financial⁴⁵, e non che in Cina non ci siano banche, visto che, anzi, in una classifica tra le prime dieci banche del mondo ben quattro sono cinesi⁴⁶. Ma vi sono esempi provenienti anche da altre parti del mondo: in India quattro operatori si dividono intorno al 90% del mercato dei pagamenti e quello dominante è indiano (Phone Pe)⁴⁷. Kakao Pay, il primo servizio di *mobile payment* in Corea

⁴⁵ Dati tratti dal sito CoinLaw (<https://coinlaw.io/alipay-vs-wechat-pay-statistics/>) (consultato il 31 agosto 2025). E' da aggiungere che Ant Financial controlla (tramite il gestore Tianhong Asset Management) anche Yu'e Bao wealth management, un fondo monetario tra i più grandi al mondo (al primo posto nel 2017), concepito per gestire la liquidità in eccesso dei clienti di Alipay, ma che questi hanno iniziato a utilizzarlo come un conto corrente, ottenendo tassi di interesse migliori del conto corrente bancario e pagando con la provvista tratta direttamente dai loro investimenti ad alto rendimento, in modo semplice e senza intoppi: così riferiva nel 2022 J. DETRIXHE nell'articolo "China no longer runs the world's largest money market fund" sul sito <https://qz.com/1791778/ant-financials-yue-bao-is-no-longer-the-worlds-biggest-money-market-fund/> (consultato il 31 agosto 2025).

⁴⁶ Così riportato nella classifica di Forbes (stilata nel 2024 in base a quattro criteri, tutti con pari peso: ricavi, utili, *asset* e capitalizzazione di mercato) e precisamente: Industrial and Commercial Bank of China (seconda ma prima per *asset*), China Construction Bank (quarta) e Agricultural Bank of China (quinta) e Bank of China (sesta) (<https://forbes.it/2024/07/17/banche-grandi-mondo-jpmorgan-batte-viganti-cinesi> consultato il 31 agosto 2025).

⁴⁷ Così riporta l'articolo "Fintech Faceoff: Paytm vs Google Pay vs PhonePe vs BharatPe" dell'11 agosto 2025 (<https://www.stratgyboffins.com/perspective/fintech-faceoff-paytm-vs-google-pay-vs-phonepe-vs-bharatpe/>, consultato il 31 agosto 2025), dove si legge che Inoltre, va segnalata la peculiarità per cui i trasferimenti interpersonali hanno rappresentato il 45% della quota di mercato dei pagamenti in India nel 2024 e rimangono centrali grazie

del Sud, conta sul favore del 51% degli utenti del paese e con il secondo (Naver) che si attesta al 30%, così superando insieme l'80% del mercato⁴⁸. Peculiare e legata alla realtà nazionale (bassa diffusione di sportelli bancari) è poi l'esperienza offerta in Kenya dalla compagnia telefonica Safaricom con M-Pesa, consistente in un servizio di pagamento mobile che consente di inviare e ricevere denaro tramite cellulare, senza la necessità di un conto bancario tradizionale, il che sortisce un effetto di inclusione finanziaria⁴⁹. Questo pare dimostri con una certa evidenza che la domanda di

alla compensazione istantanea a costo zero; in ogni caso, viene prefigurato per il medesimo mercato un raddoppio dei volumi intermediati nel prossimo quinquennio (dati forniti dal sito Mordor Intelligence: <https://www.mordorintelligence.it/industry-reports/india-payments-market>, consultato il 31 agosto 2025)

⁴⁸ Kakao Pay (Corea) è un sistema di pagamento digitale e portafoglio elettronico diffuso in Corea del Sud, parte integrante dell'ecosistema Kakao, che include l'app di messaggistica più popolare del paese, KakaoTalk. Consente di effettuare pagamenti online e in negozio in modo sicuro e senza contanti, gestire investimenti, trasferire denaro e pagare bollette, utilizzando principalmente QR code e tecnologia NFC (Near Field Communication); con una partnership con la cinese Alipay (servizio Alipay plus) nel 2018, Kakao Pay ha iniziato a fornire servizi di pagamento online ai commercianti che utilizzano Alipay Plus in tutto il mondo, integrando la propria app con quella cinese (notizie tratte dal sito, consultato il 4 settembre 2025: <https://www.silkpay.it/blog/la-crescente-popolarita-di-kakaopay-impatto-sul-turismo-in-uscita>).

⁴⁹ Sul sito "Alice for children" così si dà conto del funzionamento di questo sistema *accounts*: «Dopo essersi registrato per attivare M-Pesa, l'utente paga una cifra di denaro direttamente a un agente del sistema di pagamento, che quindi accredita il denaro sul conto dell'utente. L'utente riceve quindi un SMS di notifica della transazione e, quando un utente vuole prelevare denaro, deve recarsi presso un agente del servizio, che verifica che l'utente disponga di fondi sufficienti prima di consegnare il denaro. Un utente M-Pesa può anche trasferire denaro ad altri utilizzando un menu sul proprio telefono. Il denaro può quindi essere inviato istantaneamente da un luogo all'altro, in maniera sicura e semplice. Questo è in contrasto con il sistema preferito prima in cui il denaro veniva inviato

servizi di pagamento evoluti è amplissima e quindi v'è da chiedersi che cosa le banche fanno o possono fare.

Viene spontanea l'osservazione che le banche hanno perso il c.d. *first move advantage* nella costruzione e offerta ai loro clienti di servizi di pagamento nativi digitali (e correlati sistemi di raccolta di fondi), che è presupposto per la creazione di un ecosistema anch'esso nativo digitale. Sembra però inevitabile invertire la rotta, il che vuol dire che lo sviluppo non passa per nuove filiali (anche per non appesantire i costi) ma per nuove utilità digitali sugli smartphone, per iniziare. È ragionevole postulare che le banche *incumbent* possano ancora per un po' contare su due posizioni di relativo vantaggio competitivo. La prima è data dal possesso dei dati dei loro clienti, che offre ancora una posizione agevolata (o, almeno, non svantaggiata) nella personalizzazione dei servizi offerti giovandosi di quel bagaglio informativo. La seconda è rappresentata dal valore di una reputazione circa la serietà e la sicurezza che hanno in passato mostrato di poter garantire ai clienti nella loro attività. Certe crescite vertiginose probabilmente non si sono ancora confrontate con delle crisi serie e dove invece queste si sono manifestate hanno lasciato il segno (vedi dissesto Synapse in USA).

da un facchino, di solito un amico, un parente, al destinatario previsto» (<https://ali.ceforchildren.it/2021/12/16/come-funziona-m-pesa/#:~:text=recentemente%2C%20in%20Europa.,Come%20funziona%20in%20M%2DPesa,un%20parente%2C%20a%20destinatario%20previsto>, consultato il 4 settembre 2025). La rete degli agenti M-Pesa è di 24.000 unità: così riferisce il sito Corecom- Lazio insieme alla notizia che, per effetto di un accordo con Western Union, dal 2021 è possibile inviare direttamente al portafoglio elettronico dei cellulari Safaricom M-Pesa in Kenya rimesse provenienti da 45 paesi, compresa l'Italia (<https://corecom.regione.lazio.it/app/uploads/www.corecomlazio.it/1185-mobile-money-il-servizio-m-pesa-debutta-anche-in-italia-pi-facile-trasferire-denaro-via-cellulare.html>).

Sarebbe necessario che questi vantaggi non risultassero dissipati accumulando ulteriori ritardi nella svolta digitale⁵⁰ e sarebbe un peccato che proprio la disciplina di settore dovesse costituire un ostacolo.

8. Qualche considerazione (non) conclusiva

Il percorso evolutivo (ancora in atto) delle banche richiama alla mente un paio di citazioni che a proposito del futuro delle banche stesse è già capitato di utilizzare⁵¹. La prima riguarda l'aforisma: «*Banking is necessary, but Banks are not*» che il web attribuisce a Bill Gates (fondatore della Microsoft), il quale l'avrebbe pronunciato nel 1994⁵² o, con una versione più

⁵⁰ Vedi sul punto Deloitte, How to flourish in an uncertain future of open banking, (2017) (<https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/uk/en/docs/industries/financial-services/2023/deloitte-uk-open-banking-how-to-flourish-b-in-an-uncertain-future.pdf>, consultato il 30 agosto 2025): le conclusioni raggiunte erano che «Incumbent banks have much to consider if they are to thrive in this future landscape. However, they cannot afford to stand still. By addressing their leadership and culture, improving their ability to optimise their use of data and embracing opportunities to automate, incumbent banks will be well positioned to maintain the customer relationship and, ultimately, to win in an 'open banking' world»: ma, si noti, questo veniva affermato nel 2017.

⁵¹ G. DESIDERIO, *La disintermediazione delle banche*, cit., 40 e 57.

⁵² Ad es. v., sul sito “*The Banker*”, nell’articolo di Liz LUMLEY “*Banks are necessary, bank building are not*” (<https://www.thebanker.com/Banks-are-necessary-bank-buildings-are-not-1693380586>). Si noti che invece questa frase è attribuita da Brett King (su cui v. *infra* nel testo e nota 45) al CEO di Deutsche Bank, che l'avrebbe pronunciata nel 1994 e avrebbe aggiunto «Suppose you were to build a bank from scratch today using the first principles approach. In that case, you'd have money management tools embedded in your smartphone, smart speaker, and life through a technology layer, with accessibility to that core utility of banking. It is the core three: the ability to safely store money, safely move

recente, «*Banking without banks*»⁵³. La seconda è l'affermazione attribuita al banchiere americano Dick Kovacevich secondo cui «*As a stand-alone business banking is dead*», che l'avrebbe pronunciata nel 1998⁵⁴. Quindi la banca come l'abbiamo conosciuta fino a ieri incontra prognosi infauste e non da oggi.

La stessa evoluzione di modelli di banca, percepita prima ancora che attuata già trent'anni fa, si coglie nella sequenza degli icastici titoli dei volumi di Brett King⁵⁵: «*Bank 2.0: How Customer Behavior and Technology Will Change*

money, and ability to access credit»: così un'intervista riportata sul sito <https://innovation-softheworld.com/brett-king-the-future-of-banking/>.

⁵³ L'espressione è di A. WALKER, *Banking without banks: Exploring the disruptive effects of converging technologies that will shape the future of banking*, in *J. of Securities Operations & Custody*, vol. 7 (2014), n. 1, 69 ss.

⁵⁴ Così riportato nell'intervista di J. NOCERA, *'Banking Is Necessary – Banks Are Not' Why has banking become less and less important to America? Let us count the ways*, in *Fortune Magazine*, 11 maggio 1998 (sito consultato a settembre 2020); come si vede anche dal titolo dell'articolo Kovacevich avrebbe pronunciato anche quella frase, attribuita (anche a Bill Gates e non solo). Le sue parole sono riportate anche da B. MCLEAN, *Is This Guy The Best Banker In America? Dick Kovacevich turned Norwest into a financial powerhouse with diversification, salesmanship, and teamwork. Now the Wells Fargo merger will give him one of banking's best brands. Can he make it work?*, in *Fortune Magazine*, 6 luglio 1998 (consultato a settembre 2020).

⁵⁵ Futurologo “bancario” australiano, fondatore di una società di consulenza per intermediari che vogliono proiettarsi nel futuro (Moven) e della prima banca *app-based* (MovenBank), ma comunque nominato nel 2012 “*Bank Technology News Innovator of the Year*” dal quotidiano specializzato *American Banker*, King, passa brevemente in rassegna i volumi citati nel testo nell'introduzione dell'ultimo, come detto, pubblicato nel 2018, per i tipi della Wiley, 14: riassumendo questa sequenza, presupponendo che la Bank 1.0 sia caratterizzata dai servizi bancari tradizionali offerti presso le filiali, la Bank 2.0 ha introdotto elementi di *self-service* come *bancomat*, *call center* e *internet banking*. La Bank 3.0 si è evoluta con l'*online banking* basato su app per *smartphone* e la Bank 4.0 è caratterizzata dall'*online banking* ma integrato attraverso interazioni AI, offrendo consulenza finanziaria e *coaching* sulle abitudini.

the Future of Financial Services” del 2010, “*Bank 3.0: Why Banking Is No Longer Somewhere You Go But Something You Do*” del 2012 e “*Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank*” del 2018.

Volendo riassumere in una metafora pare si possa dire che tra una banca tradizionale e una *platform bank* corra la stessa differenza che tra il telefono fisso e un odierno *smartphone*: dalla funzionalità della comunicazione telefonica correlata ad una dislocazione fisica ad una sua smaterializzazione che consente l'utilizzo ovunque e a qualunque ora di molte funzionalità (ad es., telefono, computer, internet, *e-mail*, *social media*, app, musica, fotografie e via seguitando). Ebbene, il vecchio *device* oggi sarebbe assai poco utile a me (che ancora chiamo telefono anche lo *smartphone*) ma i miei figli (sebbene tutti oltre i 25 anni) non saprebbero quasi che farci⁵⁶. Il punto è che sono loro e i loro futuri figli i clienti dei fornitori di servizi di pagamento e delle banche di domani e di doman l'altro (se ancora ce ne saranno).

Allora, c'è bisogno di aver chiari quali sono i nuovi paradigmi tecnologici, in cui rilevano, non tanto (o non solo) le nuove creazioni, bensì (anche) le

⁵⁶ Ricordo con tenerezza (mista a sgomenta verifica del tempo che passa) l'episodio in cui mia figlia, allora di dieci anni, vedendo a casa di mio fratello un vecchio telefono con disco combinatore, oggetto di modernariato, gli chiese stupita «ma tu lo sai usare?». Tuttavia, resta valida l'affermazione della tendenziale inutilità per loro (*millennials* e, in misura ancor più evidente, *Z generation*) di un arnese che consentisse solo di telefonare (a chi, in quel momento, si trovasse vicino al proprio telefono): infatti, anche sapendolo usare, in un telefono fisso (o anche un telefono portatile 1G, totalmente analogico, che abbiamo maneggiato negli anni '80) non troverebbero quasi nessuna delle utilità che cercano nel loro *smartphone*, visto che quasi non telefonano più ancorché lo tengano in mano e lo consultino continuamente!

forme inedite di assemblaggio: in fondo, nello *smartphone* risultano giustapposte funzioni e tecnologie che erano già note (telefono cellulare, p.c. portatile – e quindi videoscrittura, *e-mail*, *internet browser* – e ancora *social media*, musica, fotografia, e via seguitando) ma rese semplicemente accessibili tutte da un unico supporto e tali da poter essere portate in tasca dovunque (ci sia campo). È però bastato questo mix per dar vita ad uno strumento (*smartphone* o altro dispositivo indossabile) che sta cambiando le abitudini e addirittura i rapporti sociali. Non se ne può prescindere. Il *banking* non può prescindere né evitare di evolversi in *app-based banking*. Poi c'è l'intelligenza artificiale, non creata adesso ma oggi arrivata ad un livello di sviluppo prima non immaginabile⁵⁷, per non dire degli incrementi di funzionalità ed efficienza attesi nell'ambito dell'AI dallo sviluppo del *quantum computing*. Anche di questa una banca, proiettata nel futuro, non potrà non tenere conto⁵⁸, per il contributo che l'AI può offrire in termini, ad es., di

⁵⁷ Dai barlumi dei primi anni '40 ai passi importanti degli anni '60-'70 fino agli sviluppi odierni: vedi P. DOMINGOS, *L'Algoritmo Definitivo – La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Torino, 2020 (trad. it di *The master Algorithm. How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World*, 2015), il quale traccia un quadro piuttosto chiaro anche della storia di questa tecnologia così pervasiva.

⁵⁸ Una panoramica dei profili progettuali ed organizzativi di una banca che voglia integrare l'AI sulle proprie piattaforme è offerta da MCKINSEY, *Platform operating model for the AI bank of the future*, 2021 (<https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/platform-operating-model-for-the-ai-bank-of-the-future#/> consultato il 4 settembre 2025); vedi anche G. PANOVA, *Digital platforms and banks*, in *Current Achievements, Challenges and Digital Chances of Knowledge Based Economy*, Cham: Springer International Publishing 2020, pp. 463 ss. Sul punto si segnala comunque la laconica e inequivoca affermazione di G.L. TREQUATRINI, *Tecnologia e disuguaglianze: l'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e della finanza*, (intervento al Congresso Nazionale First Cisl Roma, 11 giugno 2025; consultabile presso <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int->

gestione dell'accesso da remoto, controllo delle frodi, interazione immediata col cliente, contenuti e tempi di risposta alle richieste, solo per menzionarne alcuni. L'approccio deve essere *human-centred design* e mirato a migliorare la *user experience* digitale⁵⁹. La prognosi sulla Bank 5.0 potrebbe allora essere quella della banca in grado di offrire *AI-app-and-platform-based banking*.

Ma, tornando al registro squisitamente giuridico, la possibilità di offrire al pubblico qualcosa che, quando non sia nuovo, presenti delle utilità derivanti dalla possibilità di assemblare altri servizi (anche non bancari o finanziari) passa per il regime e delle attività connesse e strumentali. È auspicabile quindi che il legislatore UE e le Autorità di regolazione tengano presente tutto questo: preservare obiettivi come la sicurezza dei depositi,

[nar-2025/20250612-trequatrini/20250611-trequatrini.pdf](#)), secondo cui «[n]el settore bancario l'adozione dell'intelligenza artificiale è una realtà».

⁵⁹ Questo è la richiesta che viene percepita dai banchieri: si veda, ad es., l'affermazione di Schuyler Weiss, CEO di Alpian, una *neobank* svizzera (così vengono chiamate le banche che sono nate e operano esclusivamente *on line*, quindi senza filiali fisiche) secondo cui «[i]f you do not have modern technology, they will not bank with you, it doesn't matter how long you've been around» (https://www.temenos.com/wp-content/uploads/2023/10/Temenos_Global_Report_Final_Oct3.pdf consultato il 14 settembre 2025).

Sul punto si segnala che l'ISO (the International Organization for Standardization) ha messo a punto lo standard ISO 9241-210 (*Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*), nella cui premessa si legge che «*Human-centred design is an approach to interactive systems development that aims to make systems usable and useful by focusing on the users, their needs and requirements, and by applying human factors/ergonomics, and usability knowledge and techniques*»; al punto 2.15 la *user experience* viene definita come «*person's perceptions and responses resulting from the use and/or anticipated use of a product, system or service*» (la Note 1 precisa che essa «*includes all the users' emotions, beliefs, preferences, perceptions, physical and psychological responses, behaviours and accomplishments that occur before, during and after use*» (<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en>).

dei pagamenti e dei dati nonché la stabilità delle banche e del sistema sono obbiettivi ancora attuali ma è necessario proiettarli nella realtà del futuro, dove anche quei valori non possono essere presidiati dalle stesse misure e limitazioni protettive della riserva bancaria e dallo stesso approccio di vigilanza sin qui avutosi. Da questo punto di vista è richiesta al legislatore UE ma anche alle Autorità di vigilanza una evoluzione strategica del loro ruolo – in effetti, simmetrica a quella richiesta alle banche – consistente nel porsi anche dal lato della domanda e della sua creazione (anche per finalità di inclusione finanziaria) e non solo da quello dell’offerta (tradizionalmente orientato agli obbiettivi della stabilità degli intermediari e del sistema)⁶⁰. In termini di teoria microeconomica, si tratta di passare dalla considerazione dei beni a offerta congiunta o connessa alle domande correlate o congiunte⁶¹. Con una precisazione: la prospettiva delle banche è probabile che sia non solo attenta a soddisfare domande correlate o congiunte

⁶⁰ In questo senso si esprimono R.P. BUCKLEY, L. MALADY, *Building consumer demand for digital financial services – the new regulatory frontier*, in *The Journal of Financial Perspectives: FinTech - EY Global Financial Services Institute Winter 2015*, Vol. 3, Issue 3, *passim* ma in part. 3 e 21 (papers.ssrn.com).

⁶¹ Su queste nozioni vedi già A. MARSHALL, *Principles of Economics*, VIII ed., London, 1920, 381 ss. (facsimile ed., Online Library of Liberty: <https://oll.libertyfund.org/titles/marshall-principles-of-economics-8th-ed>); in tempi recenti v. R.S. PINDYCK e D.L. RUBINFELD, *Microeconomics*, IX ed., Harlow, 2018, 255 ss.; W. NICHOLSON e C.M. SNYDER, *Intermediate Microeconomics and Its Application*, XIII ed., Boston, 2021, 210 ss. È appena il caso di notare che, anzitutto, si tratta di nozioni e sottesa elaborazione che possono tornare utili comunque per impostare in modo più rigoroso il tema delle attività connesse e strumentali: l’offerta congiunta (cioè relativa a prodotti che sono il risultato dello stesso processo produttivo, come grano e paglia o pelli e carne) e l’offerta connessa (cioè relativa alla produzione di beni che, in senso classico, sono sostituiti in produzione, come frumento e

che siano attuali ma anche quelle potenziali, partendo cioè dall'individuazione di esigenze congiunte attuali che ancora non incontrano un'offerta "bancaria" solo perché le banche non ci hanno ancora pensato (e, magari, lo ha fatto qualche TPP nei servizi di pagamento).

C'è poi da considerare il tema del mix con altri servizi che è particolarmente evidente nel contesto in esame dove le utilità rivenienti dall'esercizio dell'attività bancaria, i finanziamenti, i depositi e la correlata possibilità di fare e ricevere pagamenti, non sono per loro natura degli obiettivi finali ma strumentali per gli utenti. Per chi chiede un mutuo o un'apertura di credito l'obiettivo non è il mutuo o l'apertura di credito in sé (il "prodotto" bancario) ma ciò che intende comprare o pagare con il finanziamento ricevuto. Così pure i depositi e i correlati pagamenti non sono utili di per sé ma perché consentono di ottenere le utilità per cui si è disposti a pagare o, rispetto a ciò che si vende (siano beni o servizi, compreso il lavoro proprio), la ricezione e la conservazione del danaro ottenuto come corrispettivo, che è utile in quanto consente un suo successivo e ulteriore utilizzo, non per ricezione o la conservazione in sé, salvo casi di accumulatori di danaro patologici o da fumetto. Alla stregua di queste considerazioni può probabilmente trovarsi il fondamento dell'affermazione sopra citata secondo cui «[a]s a stand-alone business banking is dead»⁶².

Tutto ciò, nella dimensione digitale, conduce con un significativo grado di ineluttabilità a che la connessione digitale per gli individui umani risulti

mais per chi coltiva un terreno, o, in senso più ampio, beni che sono complementi in produzione, come il greggio e i derivati).

⁶² Vedi *supra* nota 54.

essere la forma della partecipazione all'infrastruttura del mondo delle relazioni digitali. Non so se questo sia un bene per le relazioni tra individui (qualche dubbio da passatista lo coltivo) ma non è questa la sede per darne conto. Sul diverso piano delle relazioni economiche la connessione digitale ubiqua e continua orienta inevitabilmente a concentrare ed accentrare sui *device* di connessione le diverse esperienze. Lo *smartphone* o altro simile dispositivo indossabile non è solo uno strumento perfezionato per comunicare ma il mezzo per partecipare al mercato e al mondo digitale, è come il conoscere una lingua per partecipare ad una comunità di parlanti: se non la si conosce si resta ai margini.

Rispetto allo specifico discorso relativo alle banche, altrettanto inevitabilmente la richiesta dell'utenza è orientata nel senso di avvicinare, concentrando, le utilità strumentali rispetto a quelle finali, cioè, ad es., il finanziamento o il pagamento all'ottenimento di ciò che si desidera (bene o servizio di qualsiasi genere), eventualmente preceduto dall'adempimento di altri obblighi strumentali (ad es., di carattere contabile o fiscale) quindi, in ogni caso, semplificando l'accesso, per rispondere a imperativi neofuturistici come «*low-friction, low-latency engagements*» e «*real-time, instant gratification*»⁶³.

Questa è la cornice in cui merita di essere passata al vaglio e ripensata la questione delle attività strumentali e connesse delle banche o, per dirla col diritto UE, delle attività commerciali degli enti creditizi, magari adottando sul punto schemi riconducibili alla c.d. «*responsive regulation*» elaborata da

⁶³ B. KING, *Bank 4.0*, cit., 14-15.

Ayres e Braithwaite all'inizio degli anni '90 ⁽⁶⁴⁾, ma ponendosi nella prospettiva della domanda attuale o potenziale che l'offerta bancaria deve attrezzarsi a rincorrere, a meno di non voler lasciare ad altri operatori la soddisfazione di quella domanda. Certo, si profila sullo sfondo la necessità di una nuova riflessione giuridica su che cosa sono o, forse meglio, che cosa rappresentano e che cosa servono, oltre che come si scambiano, nella dimensione digitale il valore e il danaro ma a questo dovrà essere dedicata un'altra occasione.

⁶⁴ La “*responsive regulation*” è una teoria elaborata da I. AYRES e J. BRAITHWAITE, *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, New York, Oxford, 1992, in part. 158 ss., che definiscono un modello che valorizza forme di collaborazione tra regolatori e parti private, in cui il regolatore deve essere capace di “reagire” ai comportamenti del regolato facilitando una adeguata *compliance* dove questa sia ricercata, avendo peraltro il potere di assicurare l'osservanza proprio con l'irrogazione di sanzioni quando il regolato non si mostri disponibile.